

IL PIANO ATTESTATO “RAFFORZATO” – COVID19

di Giuseppe Schiavo

SOMMARIO: 1. L’approccio aziendalistico. - 2. Cosa intendere per azienda “sana” ante covid-19. - 3. Analisi eziologica dello stato di crisi aziendale. - 4. Lo strumento agile per rilanciare l’azienda sana.

1. L’APPROCCIO AZIENDALISTICO

L’ipotesi di piano attestato ex art. 67 L.F. “rafforzato” potrebbe essere lo strumento straordinario, opportunamente modificato, rivolto a sostenere le imprese sane, garantire la continuità aziendale ed i consequenziali livelli occupazionali. In questo modo viene data una risposta agile agli effetti economici negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,.

Il piano attestato, attualmente in essere, non ha avuto una grande applicazione nel corso del tempo.

Con la crisi economica finanziaria sistemica in corso, il piano attestato adeguatamente rivisto e “rafforzato” potrebbe invece garantire una *fresh start* e costituire un valido strumento per le aziende “sane” per uscire dalle *secche* della crisi di *illiquidità* e ripartire in “sicurezza” commerciale, nella ormai popolare “fase 2”.

Questo è un approccio aziendalistico e privatistico alle complesse problematiche sollevate dal *Lockdown da Corona virus* con l’obiettivo di assicurare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

Iniziamo la nostra disamina per gradi.

2. COSA INTENDERE PER AZIENDA “SANA” ANTE COVID-19.

Sono “sane” quelle migliaia di imprese che fino al gennaio 2020 erano in grado di adempiere regolarmente e puntualmente alle obbligazioni

contratte e generavano ricchezza e posti di lavoro. Gestite da imprenditori capaci, prodotti adeguati al mercato e richiesti regolarmente dai consumatori e con credibilità bancaria.

Le misure adottate dal Governo, sintetizzate dall'hashtag #iorestoacasa, e la chiusura di molte attività *ope legis* (Lockdown) stanno generando crisi d'impresa a catena, con effetto domino di probabili dichiarazioni di insolvenza.

Affrontando, per esempio, il caso plastico delle aziende turistiche, della ristorazione (pizzerie, bar, pub, ristoranti) ed alberghiere, va rilevato che sono state chiuse in seguito ai provvedimenti governativi, adottati per mitigare gli effetti del contagio da corona virus, anche durante il periodo pasquale, con la conseguente e prevedibile disdetta di tutte le prenotazioni ed anche di quelle in corso per la prossima estate.

I ricavi di queste imprese sono uguali a zero e sono state fermate, mentre molte marciavano regolarmente nel mercato.

E' il provvedimento governativo Covid-19 che ha gettato nello stato di crisi l'azienda turistica e non l'incapacità o l'inadeguatezza delle politiche di gestione dell'imprenditore.

3. ANALISI EZIOLOGICA DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE

Analizzando l'eziologia della crisi aziendale Covid-19, questa ha natura esogena all'impresa ed involontaria per l'imprenditore. Quest'ultimo è impotente, la subisce inerte e relegato in casa, pena sanzioni amministrative e in alcuni casi penali.

La soluzione della liquidazione giudiziale del patrimonio aziendale porterebbe soltanto ad una svendita delle attività¹.

La crisi generata dall'azzeramento dei ricavi della gestione ordinaria caratteristica dell'impresa, qualifica la stessa quale "economica" di primo livello.

L'effetto immediato generato dal *lockdown* è rappresentato quindi dall'improvviso arresto dei flussi di cassa (*sudden stop cash flow*)². La sopraggiunta impossibilità per causa di forza maggiore di proseguire l'attività commerciale, determina l'interruzione del ciclo attivo

1

G. Corno e L. Panzani, "I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali", in www.ilcaso.it, 26 marzo 2020.

R. Della Santina, "Le discipline dell'insolvenza e della crisi d'impresa ai tempi della pandemia da Covid-19. Impressioni e spunti di riflessione", in www.ilcaso.it, pag. 3, 1 aprile 2020.

dell'impresa (*produzione-fatturazione-incasso crediti*). In questo modo si interrompe il *cash-flow operativo* in entrata che alimenta il ciclo finanziario. Appare logico ipotizzare che il portafoglio crediti commerciali *ante lockdown*, verosimilmente non si trasformerà in liquidità di cassa alle scadenze previste. I clienti tenderanno a richiedere di posticipare i pagamenti e l'impresa sana a sua volta sarà costretta anch'essa a posticipare i pagamenti verso i fornitori. Vi è l'asimmetria del *cash-flow operativo*.

Il Comitato Esecutivo del CERIL³, infatti, esorta l'Unione Europea ed i legislatori nazionali ad agire prontamente per rispondere alle seguenti due priorità, adattando o modificando la propria legislazione:

- 1) Temporanea perdita di ricavi;
- 2) Temporanea impossibilità di approntare previsioni sui flussi finanziari.

Secondo lo Special Report elaborato da CRIF Ratings *"Il 45% del campione di PMI analizzato si trova ad affrontare l'attuale emergenza partendo da situazioni di liquidità non adeguate. Secondo le stime di CRIF Ratings oltre 37.000 aziende mostreranno nel corso del 2020 esigenze di liquidità per circa EUR 60mld, di cui solo una parte minoritaria sarà coperta dai flussi di cassa generati."*⁴.

Ritornando al nostro tema, le strutture finanziarie e patrimoniali per ora non sono intaccate dagli effetti della pandemia aziendale da Covid-19. Sono ancora adeguate e corrette. L'impresa non è in crisi strutturale. Lo stato di insolvenza è lontano.

Questa complessa situazione socio-economica da emergenza Covid-19 si auspica che venga studiata, compresa e riportata sia nelle procedure per la concessione di credito e valutazione del merito creditizio che in quelle dell'Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione.

È uno stato di emergenza, sicché si deve intervenire con procedure straordinarie, studiate per questa emergenza che ha caratteristiche mondiali; non comprenderlo porta alla desertificazione aziendale con effetto domino dello stato di crisi e nei casi più gravi di insolvenza, la disoccupazione, la povertà.

4. LO STRUMENTO AGILE PER RILANCIARE

³

CERIL è una organizzazione no profit indipendente composta da 60 fra avvocati ed altri operatori nel campo del diritto della crisi di impresa, professori di diritto e giudici delegati, impegnati nel miglioramento della legislazione dell'insolvenza e delle prassi in Europa.

⁴

CRIF Ratings, *"L'impatto finanziario dell'emergenza corona virus sulle PMI Italiane"*, Special Report, 18 marzo 2020.

L'AZIENDA SANA

Diversi studiosi e addetti ai lavori delle scienze giuridiche della crisi d'impresa e dell'insolvenza stanno analizzando e proponendo sul tavolo tecnico del confronto costruttivo il ricorso a procedure semplificate straordinarie per dare sostegno al mondo delle imprese. Queste, fatte salve alcune eccezioni, sono per la maggior parte in stato di crisi da illiquidità per gli effetti da Covid-19⁵.

Vogliamo partecipare al confronto mettendo sul tavolo la nostra proposta.

L'ammodernamento del piano attestato alle esigenze di mercato generate dal COVID-19, tale da renderlo quasi un'agile *super-piano attestato*, è basato sui seguenti principi:

- 1) Evitare l'accesso alle ordinarie procedure concorsuali con il rischio di intasare le cancellerie fallimentari dei Tribunali o quelle della Volontaria giurisdizione nel caso di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, che tra l'altro sarebbero del tutto inadeguate considerata l'origine sistemica straordinaria della crisi;
- 2) Gli effetti psicologici negativi sull'imprenditore capace ed onesto ma sfortunato perché incappato nella palude economica del lockdown da Covid -19. Questi, verosimilmente si rifiuterebbe di *"portare i libri in tribunale"* anche se per un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (strumento ordinario inadatto di soluzione della crisi in un contesto diffuso e straordinario di scarsa liquidità e di conseguenti inadempimenti a catena con effetto domino). L'azienda verrebbe esposta anche agli attacchi della concorrenza che approfitterebbe di questo stato di debolezza temporanea.
- 3) La prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19 - rischio usura. Queste fattispecie criminose potrebbero accadere a seguito dell'indebolimento economico di famiglie e imprese che naturalmente accresce i rischi di usura e può facilitare l'acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali; gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione

F. Benassi, "Brevi spunti per un'agile procedura di "sostegno" alle imprese in crisi da coronavirus", in www.ilcaso.it, 20 aprile 2020. G. Limitone "L'accompagnamento fuori della crisi con l'aiuto dell'O.C.C.-Covid-19", in www.ilcaso.it, 18 aprile 2020. M. Ferro, "Codice della Crisi differito al 1° settembre 2021, fallimenti sospesi fino al 30 giugno 2020 e immediato cordone societario", Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 9 aprile 2020. R. Brogi, "Diritto emergenziale della crisi d'impresa all'epoca del Covid-19", in www.oci.it, 13 aprile 2020.

sociale aumenta l'esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line⁶.

4) Avere uno strumento agile e professionale di soluzione della crisi temporanea che traghetti l'azienda momentaneamente illiquida, non eccessivamente costoso per le casse sociali.

Il piano attestato ex art. 67 L.F. (art. 56 C.C.I.), ha le caratteristiche sopra enunciate, già garantisce la non revocabilità dei pagamenti effettuati in forza del piano, la neutralità fiscale per le eventuali sopravvenienze attive, l'esenzione dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in caso di successiva dichiarazione di fallimento ex art. 217 bis L.F. A questi validi principi andrebbe aggiunta la possibilità, in modo straordinario per mitigare e gestire gli effetti dell'illiquidità da lockdown, il blocco delle eventuali azioni esecutive e cautelari (automatic stay) per un determinato periodo (appare ragionevole sei mesi, si sta operando su aziende sane che hanno sia credibilità bancaria che presso i fornitori, sicché non dovrebbe essere di ostacolo la direttiva 20 giugno 2019, n. 1023, 38° considerando). Il *piano attestato rafforzato* potrebbe prevedere la prededuzione dei crediti bancari ristrutturati e/o della nuova finanza, in modo da rendere più agevole e veloce sia la ristrutturazione dell'indebitamento (con previsione dell'esdebitazione negoziale volontaria ex art. 1236 C.C.) che la concessione di nuove linee di credito. Queste ultime potrebbero sopperire alla carenza di liquidità ed agevolare le procedure di valutazione del merito creditizio⁷ anche ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. g) *Fondo centrale di garanzia PMI* D.L. 8 aprile 2020, n.23. Questa ipotesi di *super piano attestato* potrebbe essere studiato e adattato anche per le mini procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012, rivolte alle micro imprese e professionisti.

La predisposizione del piano non dovrebbe costituire ostacolo alle proposte di rateizzazione delle eventuali cartelle di pagamento notificate da Agenzia Entrate della Riscossione (anche in questo settore potrebbe intervenire il legislatore del Covid-19 con idonea misura). Né dovrebbe incidere sulla classificazione bancaria del credito già erogato.

Potrebbe essere inserito anche lo scudo penale sia per gli operatori bancari che per l'imprenditore⁸ nella ipotesi sfortunata e remota che le

6

Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, "PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L'EMERGENZA DA COVID-19", in www.bancaditalia.it, Roma, 16 aprile 2020.

7

V. De Sensi "Allerta, crediti deteriorati e crisi sistemiche", In *Executivis – La Rivista telematica dell'esecuzione forzata*, 20 aprile 2020.

8

imprese beneficiarie dei finanziamenti finissero poi in procedura fallimentare.

Questa concezione moderna, rivisitata e potenziata di piano attestato rafforzato ha una ottica molto privatistica ma certamente veloce ed efficace. Il sistema potrebbe avere fiducia dell'imprenditore che già ha dato prova di essere onesto, valido e di saper produrre ricchezza, posti di lavoro e valore aggiunto con la gestione della propria impresa.

La figura del professionista attestatore ex art. 67 co. 3 lett d) L.F.⁹ è centrale e fondamentale in questa nuova ipotesi di *piano attestato rafforzato*. Deve essere un professionista esperto della crisi d'impresa, adeguatamente costantemente formato sulle discipline economiche, finanziarie, gestionali, amministrative, programmazione e controllo e fiscali della crisi d'impresa (per esempio i dottori commercialisti hanno le Scuole di Alta Formazione – S.A.F.). La Legge Fallimentare all'art. 236 bis – *Falso in attestazioni e relazioni*¹⁰, prevede un regime idoneo di sanzioni penali e pecuniarie.

I costi dei professionisti sono molto contenuti per lo studio, redazione e controllo dell'applicazione di questo *piano attestato rafforzato*. Vi sono i costi del professionista che redige il super piano attestato e quello dell'attestatore anche per il successivo controllo nella fase di attuazione. I tempi saranno veloci, poiché è ragionevole presumere che un'azienda *in bonis* abbia la documentazione contabile, amministrativa e fiscale in ordine. L'imprenditore abbia adeguata preparazione culturale per fare nuove ed aderenti previsioni di bilancio per il prossimo futuro del tutto alterato e sconosciuto dagli effetti lockdown e Covid-19, coadiuvato dai

Italia Oggi, "L'Abi non i prestiti superiori ai 25 mila euro serve scudo penale per le banche. Per prestiti fino a 25 mila euro risorse in forse", 22 aprile 2020.

Art. 67 co. 3 lett d) L.F.: "III.Omissis..., un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;".

Art. 236-bis - Falso in attestazioni e relazioni - I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies (1) e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

II. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

suddetti professionisti esperti.

Rimane aperto il nodo della pubblicità da dare a questo *super piano attestato rafforzato*. Attualmente con la normativa in vigore va fatta con il deposito presso la C.C.I.A.A..

Trattandosi di aziende sane che devono solo essere traghettate per un breve periodo fuori dalle secche della illiquidità finanziaria si potrebbe considerare il predetto *super piano attestato* come una scrittura privata, da sottoporre a registrazione a taxa fissa per dare la data certa. Così si garantirebbe la dovuta ed opportuna riservatezza al fine di evitare attacchi dalle imprese concorrenti.

Le imprese che registrano presso l'Agenzia delle Entrate il *super piano attestato* possono continuare l'attività e deve essere loro garantita la partecipazione alle gare d'appalto bandite dal settore della Pubblica Amministrazione.

www.osservatorio-occi.org